

---Omissis---

DELIBERA

1. di approvare le integrazioni e le modifiche effettuate al Regolamento per disciplina dell'Imposta Comunale sugli immobili e precisamente:

ART. 5/Bis - PERTINENZE

Agli effetti dell'applicazione delle aliquote e delle agevolazioni dell'imposta si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se iscritte distintamente in catasto, purchè siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.

Si intende, pertanto, pertinenza, ai sensi del primo comma, l'unità immobiliare iscritta catastalmente in categoria C2 (magazzini e locali di deposito), oppure C6 Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) C7 (tettoie chiuse o aperte) sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è ubicata l'abitazione principale, nel numero massimo di **1 (Una) unità**.

L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale nella quale dimora (anche se in quota parte) sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento (anche se in quota parte) della pertinenza di cui al comma secondo.

L'abitazione principale e la sua pertinenza continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni ulteriore effetto di legge diverso dall'applicazione dell'ICI, ivi compresa la determinazione del valore secondo i criteri previsti dal D.lgs 504/92.

ART. 27 – DICHIARAZIONI

I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 4 D.lgs 504/92 ovvero in mancanza mediante apposito modello predisposto e reso disponibile dal Comune;

Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ICI a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio;

Rimane invece dovuta la presentazione della dichiarazione ICI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscono di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili e deve essere presentata entro il termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

2. Di trasmetterne copia del presente Regolamento ad avvenuta esecutività, al Ministero delle Finanze;
3. Di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale apposito avviso di avvenuta adozione della presente deliberazione, giusto quanto disposto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 101/E del 17.4.1998;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000.

====oOo====